



Area Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione del Territorio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Comune di
PIANORO

Amministrazione procedente:
Suap Associato Unione dei Comuni Savena-Idice

OGGETTO:

variante al RUE relativa alla proposta di ampliamento di attività produttiva società
Alfarec S.r.l. Pianoro

PROCEDIMENTO:

espressione RISERVE sulla variante urbanistica
contestuale alla procedura
attivata dal SUAP Associato Unione Dei Comuni Savena Idice ai
sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010
e in conformità all'articolo 53 della L.R. n. 24/2017

Bologna, 24 novembre 2020

INQUADRAMENTO DELLA PROCEDURA

Su proposta della ditta Alfarec Srl, relativa all'istanza avente per oggetto “*ampliamento Ditta Alfarec s.r.l. realizzazione di coperture (Variante Urbanistica - AIA - Paesaggistica – VVF)*”, il SUAP Associato Unione Dei Comuni Savena Idice in qualità di amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto, ha indetto¹ la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per la valutazione dell'intervento in oggetto in Variante urbanistica e l'acquisizione di tutti i pareri/assensi necessari da parte delle Amministrazioni/Enti coinvolti per l'approvazione dell'intervento proposto².

Nella prima fase procedurale, con nota Prot. 64609 del 5/11/2019 questo Servizio ha espresso il proprio parere preliminare, richiedendo integrazioni in merito alla normativa sulla sismica ed evidenziando la necessità di acquisire pareri di competenza ambientale in merito agli aspetti di sicurezza idraulica; con nota prot. 10399 del 29/07/2020 il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute e contestualmente ha riattivato la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2 legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. 14290 del 15/10/2020 il SUAP ha trasmesso il verbale della riunione svoltasi in data 29/05/2020, i pareri pervenuti e l'attestazione da parte del Comune di Pianoro di avvenuto deposito e relativa dichiarazione circa le osservazioni pervenute alla Variante al RUE; con la medesima nota ha richiesto agli Enti coinvolti nel procedimento le proprie determinazioni di competenza, ai fini della conclusione del procedimento in epigrafe.

Nell'ambito del procedimento sopra descritto, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni in materia urbanistica, comprensive del parere in merito alla compatibilità della proposta con le condizioni di pericolosità locale del territorio e del Parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)³.

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO E CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

L'area di intervento è ubicata in località Pian di Macina nel territorio del Comune di Pianoro, ad ovest dell'abitato e del torrente Savena, a destinazione produttiva, sulla quale è già presente un centro di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, delimitata ad est da via Pietro Nenni e sugli altri lati da aree rurali.

La ditta presente dal 1983, presta servizi ambientali quali raccolta, trasporto, stoccaggio, pretrattamento ed analisi di rifiuti industriali, bonifiche e ripristini ambientali (oltre ad assistenza e consulenza tecnico-commerciale).

L'attività del centro di stoccaggio ha avuto necessità di apportare modifiche all'impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, specificate in un progetto approvato con Autorizzazione Integrata Ambientale n°136411 del 01/10/2013, al fine di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali.

L'intervento in esame rientra fra le modifiche migliorative del layout che l'azienda ha proposto col suddetto progetto autorizzato e consiste nella realizzazione di coperture a protezione dei rifiuti solidi presenti nei piazzali all'interno del centro di stoccaggio.

L'area oggetto di intervento ricade in “Ambito a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato” normato dall'art.23 del PSC, nonché in “Area di interesse ambientale in ambiti produttivi ad assetto urbanistico consolidato (AP_0)”, normata dall'art. 41 del RUE, per la quale è ammessa la mera conferma delle capacità edificatorie

¹PEC n. 14794 del 21/10/2019

²ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 e in conformità all'articolo 53 della L.R. n. 24/2017

³ai sensi dell'art. 19, comma 4, L.R. n. 24/2017.

eventualmente presenti, non ritenendo opportuno il potenziamento in contesti produttivi saturi.

Tenuto conto che la normativa regionale prevede che le tettoie di profondità superiore ad 1,50 mt, se immobili e non aventi destinazione residenziale, devono essere calcolate come superficie utile, la realizzazione del progetto proposto, seppure autorizzato con AIA, risulta in contrasto con le norme urbanistiche, pertanto per il riconoscimento dei diritti edificatori finalizzati alla realizzazione del progetto stesso risulta necessaria la modifica all'art. 41 del RUE, prevedendo in apposita scheda, riferita alla specifica area aziendale, la realizzazione delle nuove coperture del centro di stoccaggio di rifiuti speciali necessarie alle esigenze aziendali, mediante l'assegnazione di incremento *una tantum* di mq 3.250 (in merito a questo aspetto si rimanda alle successive valutazioni di Valsat richiamate nel presente parere), specificando che l'intervento ammesso non genera incremento del peso insediativo.

VALUTAZIONI DI MERITO

Compatibilità col PTCP

Le principali tutele del PTCP con cui l'area oggetto d'intervento interferisce sono le seguenti:

- fascia di tutela e di pertinenza fluviale (artt. 4.3-4.4);
- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano - Aree di ricarica e Terrazzi alluvionali (artt. 5.2, 5.3);
- area A potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche (art. 6.14).

Con riferimento all'art. 14.4 comma 2, è vietata la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali nelle fasce di tutela fluviale, nonché nelle aree di ricarica e nei terrazzi alluvionali; il comma 3 del medesimo articolo ammette la realizzazione dei suddetti impianti nelle fasce di pertinenza fluviale, a condizione che la loro previsione sia compatibile con gli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali e nei limiti delle disposizioni specifiche contenute al punto 4 dell'art. 4.4.

Alla luce delle disposizioni richiamate, l'impianto di stoccaggio non risulta ambientalmente e territorialmente compatibile rispetto alle tutele con cui interferisce, pertanto non sarebbe ammissibile alcun potenziamento.

Tuttavia in considerazione del fatto che:

- l'intervento rientra tra le modifiche migliorative del layout che l'azienda si propone di sviluppare con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa con P.G. n°136411 del 01/10/2013;
- la realizzazione delle coperture a protezione dei rifiuti solidi presenti nei piazzali (già cementati) dell'impianto esisterà di svolgere le operazioni di stoccaggio e pretrattamento in modo protetto rispetto all'azione di dilavamento dei piazzali;
- secondo quanto riportato nella documentazione presentata, la zona d'intervento ricade in territorio già urbanizzato, identificato in area produttiva e l'insediamento è antecedente al 1989;
- la superficie impermeabile non verrà incrementata dato che l'intervento riguarderà un'area già interamente cementata,

si ritiene che la proposta presentata e la relativa variante specifica al RUE possano essere ritenute ammissibili, **ferma restando la condizione che la modifica normativa all'art. 41 del RUE sia riferita alla specifica area aziendale, prevedendo l'incremento di superficie utile *una tantum* (pari alla quantità autorizzata con l'AIA n° 136411 del 01/10/2013) senza incremento del peso insediativo** (vedasi valutazioni di Valsat richiamate nel presente parere).

Compatibilità con le condizioni di pericolosità locale

In merito al rischio sismico, considerato che l'intervento ricade in area A potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche (art. 6.14 del PTCP) e sulla base delle specifiche integrazioni prodotte, si ritiene che gli esiti delle prove a liquefazione caratterizzino l'area come sufficientemente stabile e compatibile con l'intervento proposto, come meglio dettagliato nelle valutazioni geologiche e sismiche allegate al presente parere (a cui si rimanda).

Con riferimento all'interferenza con i Terrazzi Alluvionali (derivante dal Piano di Tutela delle Acque), si ritiene necessario segnalare che in fase di esecuzione dell'intervento dovrà essere garantito che le strutture di fondazione in progetto non vadano a contatto con il tetto delle ghiaie alluvionali (vedasi parere geologico allegato).

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

Si richiamano e si recepiscono le valutazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (allegata), di cui si sintetizzano di seguito i passaggi salienti e le relative conclusioni:

la procedura in oggetto è motivata dalla necessità di attuare le modifiche migliorative del layout dell'impianto definite con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA n° 136411 del 01/10/2013), che prevedeva la realizzazione di 4 tettoie, per una superficie pari a 2.285,77 mq, mentre la relazione di variante normativa al RUE riporta come esigenze aziendali la realizzazione di nuove coperture per una superficie di 3.250 mq;

essendo la variante al RUE finalizzata ad ottemperare alle prescrizioni dell'AIA 2013, tenuto conto dei numerosi vincoli ambientali da cui è interessata l'area oggetto di intervento, che motivano la classificazione nel RUE come "*Area di interesse ambientale in ambiti produttivi ad assetto urbanistico consolidato*", si ritiene condivisibile la variante solo se **limitata alla concessione della SU necessaria a realizzare le tettoie oggetto del PdC scaduto, cioè 2.285,77 mq**, portando così il layout dell'impianto a coerenza con l'AIA del 2013, ferme restando tutte le prescrizioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Richiamando le valutazioni precedentemente dettagliate, pur rilevando la collocazione dell'impianto esistente in un'area territorialmente ed ambientalmente inidonea, ovvero **non compatibile con le tutele interferite** (sia rispetto al PTCP che rispetto ai piani sovraordinati), si ritiene che la Variante urbanistica possa ritenersi **ammissibile**, in quanto correlata ad un intervento migliorativo rispetto ad un'attività già in essere e oggetto di AIA positiva, a condizione che:

- **la variante al RUE faccia riferimento alla specifica area aziendale, prevedendo l'incremento di superficie utile una tantum (pari a 2.285,77 mq, ovvero alla quantità autorizzata con l'AIA n° 136411 del 01/10/2013) senza incremento del peso insediativo;**
- **ferme restando tutte le prescrizioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della procedura in oggetto.**

ALLEGATI

- Parere PG 59248 del 4.11.2020 in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale in riferimento agli aspetti geologici, sismici e idrogeologici del territorio., firmato dal geologo del Servizio urbanistica della CM BO.
- Parere ARPAE AACM Prot. n.164179 del 12.11.2020 in merito alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 24/2017.

Il funzionario incaricato
Arch. Paola Galloro

La Responsabile
U.O. Pianificazione del territorio
Arch. Donatella Bartoli